



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE  
COMUNALI**



## INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Disciplina delle entrate

Art. 3 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi

Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 5 – Autotutela ed accertamento con adesione

Art. 5 bis – Gestione delle entrate

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate

Art. 7 – Riscossione ordinaria e coattiva

Art. 8 – Sanzioni tributarie

Art. 8 bis – Interessi

Art. 8 ter – Compensazione

Art. 8 quater – Importi minimi

Art. 9 – Attività di verifica e controllo

Art. 10 – Diritto di interpello

Art. 10-bis – Legittimazione e presupposti

Art. 10-ter – Contenuto delle istanze

Art. 10-quater – Istruttoria dell'interpello

Art. 10-quinquies – Inammissibilità delle istanze

Art. 10-sexies – Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

Art. 11 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 11-bis – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione



Art. 11-ter – Modalità di presentazione della domanda

Art. 11-quater – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 11-quinquies – Interessi

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 – Disposizioni transitorie



## **Art. 1**

### ***Finalità***

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi n. 142 e n. 241 del 1990, al decreto legislativo n. 77 del 1995, alla legge n. 127 del 1997 ed al decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
- e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

## **Art. 2**

### ***Disciplina delle entrate***

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per verificare gli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

## **Art. 3**

### ***Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi***

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.



2. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.

#### **Art. 4**

##### ***Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni***

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio di autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### ***Autotutela ed accertamento con adesione***

1. In osservanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, in considerazione dei criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

#### **Art. 5 bis**

##### ***Gestione delle entrate***

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione completamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2. La società di cui al comma precedente è il soggetto incaricato della gestione dei tributi comunali e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesime tasse/imposte.



3. Allo stesso soggetto gestore dei tributi comunali possono essere affidate, in base a contratto di servizio, le stesse funzioni di cui al comma 1 per altre entrate non tributarie, comprese quelle derivanti dal sanzionamento amministrativo, nonché eventuali canoni in sostituzione di entrate tributarie, e la tariffa igiene urbana se istituita, ovvero soltanto le attività di riscossione.

4. La riscossione delle tasse/imposte è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. In particolare il pagamento delle entrate a favore del Comune di Ancona può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso Comune di Ancona;
- tramite istituto bancario convenzionato;
- mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Ancona;
- tramite il concessionario della riscossione.

Per le entrate gestite dalla società, questa svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

5. Le funzioni della società incaricata della gestione delle entrate comunali, ed i suoi rapporti con il Comune di Ancona sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, dalle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo della società stessa, dal suo Statuto e dal contratto di servizio.

## **Art. 6**

### ***Soggetti responsabili delle entrate***

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate, tributarie e non, i dirigenti ed i responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate con il Piano Esecutivo di Gestione, o i funzionari individuati dalla società incaricata.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

4. Il Responsabile del servizio competente all'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta.

La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e



seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del Tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

## **Art. 7**

### ***Riscossione ordinaria e coattiva***

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

2. I Responsabili dei Servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principale e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

3. La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.

4. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

5. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

7. Compete al Responsabile del Servizio Tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo funzionario Responsabile il visto di esecutorietà.

8. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi su supporto magnetico predisposti dai servizi che gestiscono le entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione o dalla attestazione del Responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al Servizio Tributi ogni centoventi giorni e, in ogni caso, almeno 12 mesi prima della prescrizione del credito.

Per tale adempimento il Servizio Tributi si avvarrà di idoneo personale.

## **Art. 8**

### ***Sanzioni tributarie***

1. In considerazione del disposto comma 133, lettera l) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti:



- a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
- b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
- e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da accertamenti d'ufficio, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di ente diverso, nel caso in cui questi provveda al riversamento tempestivo al Comune di Ancona.

#### **Art. 8 bis**

##### ***Interessi***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale incrementato di tre punti percentuali.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 8 ter**

##### ***Compensazione***

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.





2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

### **Art. 8 quater**

#### ***Importi minimi***

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

### **Art. 9**

#### ***Attività di verifica e controllo***

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il



personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **Art. 10**

### ***Diritto di interpello***

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.



Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito Comunale nell'apposita sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. In tal caso la pubblicazione del Comune recherà la dicitura "Pubblicata per gli effetti del Regolamento Comunale sull'interpello di Tributi Comunali".

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

#### **Art. 10-bis**

##### ***Legittimazione e presupposti***

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.



## **Art. 10-ter**

### ***Contenuto delle istanze***

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

## **Art. 10-quater**

### ***Istruttoria dell'interpello***

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.



## **Art. 10-quinquies**

### ***Inammissibilità delle istanze***

1. Le istanze di cui all'articolo 10-bis sono inammissibili se:
- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 10-ter, comma 1;
  - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 2;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10-ter, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **Art. 10-sexies**

### ***Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso***

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 10-quinquies, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dal Comune nelle forme ammesse espressamente dalla Legge, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

## **Art. 11**

### ***Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate***



1. Le Rateizzazioni si applicano:

- ai carichi arretrati di tributi comunali risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva;
- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

**Art. 11-bis**

***Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione***

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- da € 0,00 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili;
- oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Se l'importo è superiore a 10.000 euro, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 10.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.



4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **Art. 11-ter**

##### ***Modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello di Ancona Entrate o al Protocollo generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

#### **Art. 11-quater**

##### ***Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate***

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.



## **Art. 11-quinquies**

### ***Interessi***

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore incrementato dello 0,5 punti percentuali alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

## **Art. 12**

### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore ai sensi di legge. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

## **Art. 13**

### ***Disposizioni transitorie***

1. Nel caso in cui alla data del 28 febbraio 2006 non sia ancora operativa la società di cui all'articolo 5 bis del presente Regolamento, la riscossione e gestione complessiva delle entrate del Comune è effettuata con le modalità del presente Regolamento, direttamente dal Comune.

2. Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.